



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Ufficio Sanatoria Edilizia – Unità di Progetto “ *Gestione del Territorio* “

Prot. n. 10817 del 24 MAG. 2016

Pratica Condono Edilizio n. 1059/95  
Prot. n. 4873 del 27/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 19 / 2016  
(ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/95, introitata al protocollo generale al n.4873 del 27/02/1995, Pratica n. 1059/95, in ditta Di Grigoli Concetta nata a Biancavilla il 06/05/1969 ed ivi residente in via Dei Pini n.2 in qualità di figlia del proprietario, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria, relativa alla realizzazione di un vano garage al piano seminterrato e di un appartamento a primo piano, facente parte di un edificio di maggior consistenza per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria n. 1060/95. del fabbricato sito in Biancavilla via Dei Pini n.2. ;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché l'atto di Compravendita del 17/02/1983, rogato dal Notaio Dott. Michele Guzzardi, trascritto a Catania il 05/03/1983 al n. 8731 d'ordine e n. 7223 di particolare, dal quale si evince che i proprietari del terreno su cui sorge l'immobile abusivo sono i Sigg. Di Grigoli Francesco nato a Biancavilla il 01/03/1929 e Rapisarda Giuseppa nata a Biancavilla il 31/08/1935, coniugi;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Sig. Di Grigoli Francesco del 20/12/1996, con la quale dichiara fra l'altro " che l'intera struttura portante dell'edificio è stata realizzata con opere in C.A. e le dette opere sono state realizzate antecedente al 14/11/1981, le opere murarie e le rifiniture sono state realizzate antecedente al 15/03/1985, con la stessa dichiara che nei confronti del dichiarante componenti del proprio nucleo familiare non sussistono carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648 bis e 648 ter del C.P.;
- **Vista** l'atto di donazione del 17/12/1998 rogato dal Notaio dott. Proc. Emanuele Magnano San Lio con il quale i Sigg. Di Grigoli Francesco e Rapisarda Giuseppa donano, con la riserva d'usufrutto loro vita natural durante alla propria figlia Di Grigoli Concetta un appartamento sito in Biancavilla via Dei pini posto al primo piano dello stabile e un vano garage posto al piano seminterrato, risultante al N.C.E.U. al F. 39 part. 707 sub.5 (piano seminterrato garage Cat. C/6). via Dei Mandorleti n. 27, oggi via Scala Bianca : F. 39 part. 707 sub. 3 (piano primo Abitazione Cat. A/2) C/da Ciancianella, oggi via Dei Pini n. 2;
- **Vista** la dichiarazione di successione di Di Grigoli Francesco apertasi il 28/12/2002 Den. n. 9, volume 25 dell'01/04/2003;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/95;
- **Visto** che è stato corrisposto, per oblazione la somma di €.2.130,30, compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile del 01/03/2016 protocollo n. 4133;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori la somma di €.4.011,28, compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile, sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia del 08/02/2016 "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario;
- **Visto** il parere reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: in data 17/03/2016 "Favorevole";
- **Vista** l'autorizzazione, prot. n.7303 del 12/04/2016 allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile sito in Biancavilla via Dei Pini n.2 per il piano Primo, adibito ad uso domestico;
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto dall'Ing. Dott. Rosario Costanzo, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A5903, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 13/04/2016 al prot. n. 71111;
- **Accertato** che le opere abusive adibite ad abitazione hanno una superficie complessiva, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. N. 47/85, pari a mq.127,20 (S.U.A. 93,12 + S.N.R. mq.56,80 X 0,6 = mq.34,08 ed un volume di mc. 485,00;
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione del 26/01/2016 delle Signore Rapisarda Giuseppa e Di Grigoli Concetta, le quali dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.36), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218;



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

## Ufficio Sanatoria Edilizia – Unità di Progetto “ Gestione del Territorio “

- **Viste** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 26/01/2016 delle Signore Rapisarda Giuseppa e Di Grigoli Concetta, i quali dichiarano la non sussistenza di carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter, del C.P.;
- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 2 della tabella allegata alla Legge 10 agosto 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad abitazione;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dei piani di recupero del P.R.G. vigente;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;

### RILASCIA

- Ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724, **alle Signore Rapisarda Giuseppa** (c.f.:RPS GPP 35M7I A841 P) nata a Biancavilla il 31/08/1935 ed ivi residente in via Dei Pini n.2, in qualità di usufruttuaria e **Di Grigoli Concetta** (c.f.: DGR CCT 69F46 A841 S) nata a Biancavilla il 06/05/1969, ed ivi residente in via Dei Pini n. 2, in qualità di nuda proprietaria, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa alla realizzazione di un vano garage a piano seminterrato e di un appartamento a primo piano, facente parte di un fabbricato di maggior consistenza per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria n. 1060/95, del fabbricato sito in Biancavilla via Dei Pini.n.2; censita al N.C.E.U. al F.39 part. 707 sub.5 (piano seminterrato, garage Cat. C/6), via Dei Mandorleti n. 27, oggi via Scala Bianca; F. 39 part. 707 sub. 3 (piano primo - Abitazione Cat. A/2) C/da Ciancianella, oggi via Dei Pini n.2; in conformità alla documentazione prodotta nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
  - Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
  - E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento: le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li 24 MAR. 2016

IL FUNZIONARIO

Dot. Arch. Salvatore Grasso



IL RESPONSABILE U.P.  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Arch. Maria Cristina Bisogni)